

TRIBUNALE DI TERNI

RICORSO PER LA PROPOSIZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il sottoscritto FLAGIELLO Nando nato a Napoli il 17.05.1977 e residente in Terni, Via Libertini n. 2, (cod. fisc. FLGNND77E17F839S),

PREMESSO CHE:

- La presente proposta è redatta con l'ausilio dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Terni in quanto lo scrivente non si avvale dell'assistenza di un difensore;
- Lo scrivente ha presentato istanza all'OCC dell'ordine degli Avvocati di Terni ai fini della proposizione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a seguito della quale veniva nominata l'Avv. Daniela Cecchetti, quale Gestore della Crisi, che accettava l'incarico;
- Successivamente vi sono stati numerosi incontri con il predetto professionista per poter elaborare la presente proposta e per fornire tutta la documentazione richiesta;
- il sottoscritto intende avvalersi della procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- il sottoscritto risulta essere in stato di sovraindebitamento e riveste la qualifica di consumatore dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- il sottoscritto dichiara di non aver fatto ricorso negli ultimi 5 anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 oppure alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e segg. del CCII;
- lo scrivente non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della Legge n.3/2012, ovvero artt. 70 e 72 del CCII e non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- come sarà evidenziato nel prosieguo il sottoscritto non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tutto ciò premesso il sottoscritto presenta la presente proposta nei termini di seguito illustrati.

1) Situazione reddituale e familiare

Il sottoscritto dal 01.11.2019 presta attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operatore socio sanitario, con retribuzione lorda mensile di € 1.986,00 circa per dodici mensilità. Lo stipendio risulta gravato da due cessioni del quinto: entrambe in favore della finanziaria Banca Sistema: una per l'importo mensile di € 217,00 e

l'altra per l'importo mensile di € 225,00.

Il nucleo familiare dello scrivente si compone soltanto dalla sua persona, non essendo coniugato e privo di figli. Il sottoscritto vive in un appartamento condotto in locazione sito in Terni, Via Libertini n. 21, con contratto sottoscritto il 22.05.2023, con canone di locazione di € 320,00 mensili (oltre oneri condominiali di € 20,00 mensili che sono corrisposti al locatore unitamente al canone.

2) Situazione patrimoniale

Il sottoscritto è proprietario dei seguenti immobili:

- a) del diritto di piena proprietà della quota di 500/9000 dell'immobile ad uso abitazione sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Turati n. 58. Int. 7, piano 3, censito al foglio 6, part. 1176 sub. 8;
- b) del diritto di piena proprietà della quota di 500/9000 dell'immobile ad uso abitazione sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Turati n. 58. Int. 3, piano 1, censito al foglio 6, part. 1176 sub. 4. La presente unità immobiliare è attualmente locata con il citato contratto del 30.06.2023 registrato in data 11.07.2023 al canone annuo di € 4.440,00;
- c) del diritto di proprietà di nuda proprietà per la quota di 1/1 dell'immobile ad uso abitazione sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Turati n. 58. Int. 2, piano 1, censito al foglio 6, part. 1176 sub. 3;

Il valore di mercato delle predette unità immobiliari è stato stimato in complessivi € 53.992,00 e precisamente:

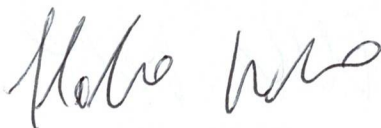
- € 3.765,00 valore della quota di 500/9000 di proprietà dell'unità immobiliare di cui al foglio 6, part. 1176 sub. 4
- € 3.059,00 valore della quota di 500/9000 di proprietà dell'unità immobiliare di cui al foglio 6, part. 1176 sub. 8
- € 47.178,00 del valore della nuda proprietà della quota di 1/1 dell'unità immobiliare di cui al foglio 6, part. 1176 sub. 3

Lo scrivente inoltre è proprietario di una autovettura Fiat Punto targata DD348RS immatricolata il 24.10.2006 la quale ha percorso oltre 300.000 chilometri ha un valore stimabile in circa € 800,00/1.500. Non è proprietario di altri beni immobili o mobili fatta eccezione dei beni che arredano la propria abitazione.

3) Rapporti di conto corrente e altri rapporti bancati, postali e/o finanziari o assicurativi

Il sottoscritto è intestatario:

- di un solo rapporto di conto corrente accesso presso Poste Italiane Spa;



- di una Poste Pay che attualmente presenta un saldo di € 419,34;

Lo scrivente era titolare di un conto Compass attualmente non più utilizzato in quando la predetta società finanziaria ha comunicato il recesso da tutti i rapporti.

4) Crediti

Il sottoscritto vanta un credito nei confronti del proprio datore di lavoro, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per l'importo di € 4.189,31 oltre interessi per differenze retributive maturate dal 2019 al 2024 in relazione al quale è pendente la causa lavoro iscritta al RG 732/2024, assegnata al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francorsi alla cui udienza del 13.11.2024 è stata rinviata al 18.03.2025 per tentare la conciliazione.

5) Le cause dell'indebitamento

Le cause della attuale situazione di sovraindebitamento sono riconducibile ad un primo finanziamento sottoscritto nel 2010 per sostenere le spese del trasferimento per motivi di lavoro da Napoli al Reggio Emilia. Dopo di che il sottoscritto ha fatto ricorso nel 2013 ad un altro prestito per sostenere i costi per la riparazione dell'autovettura e successivamente ad altri finanziamenti sia per le esigenze di vita quotidiana che per sostenere economicamente la propria famiglia di origine gravata dalle spese necessarie per la cura e l'assistenza del proprio padre, le cui condizioni di salute si sono notevolmente aggravate dal 2016 in poi.

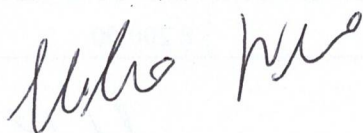
La situazione debitoria si è ulteriormente aggravata nel 2020 a seguito della epidemia covid che ha colpito l'intera famiglia d'origine a sostegno della quale è nuovamente intervenuto lo scrivente per aiutare economicamente i propri genitori nonché le proprie sorelle rimaste prive di lavoro.

Nel corso degli anni si è quindi creato un circolo vizioso in cui lo scrivente ha contratto via via prestiti, provvedendo contemporaneamente alla estinzione di altri.

6) La situazione debitoria

Il sottoscritto ha una esposizione debitoria complessiva che si riassume nella seguente tabella

CREDITORE	IMPORTO DEL DEBITO
a) Compass Banca Spa Finanziamento n. 27339610	€ 8.012,59
b) Compas Banca Spa Linea di credito riferita alla carta di credito n. 32160620407	€ 5.033,26
c) Findomestic	€ 51.434,39



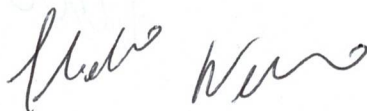
Banca Spa: Finanziamento n. 202 211 218 780 50	
d) Banca Sistema Spa: Contratto di cessione del quinto n. 30692 del 11.05.2016	€ 4.050,00
e) Banca Sistema spa: Cessione del quinto n. 104996 del 28.01.2021	€ 16.058,00
f) Comune di Terni	€ 1.041,24
a) Regione Umbria	€ 259,61
Totale	€ 85.629,48

7) Spese necessarie al proprio sostentamento

Come già rilevato in premessa, il nucleo familiare del proponente è composto soltanto dal medesimo.

Di seguito si indicano le spese necessarie al proprio sostentamento

Descrizione	Spesa mensile
Spese alimentari	€ 400,00
Spese per l'energia elettrica	€ 45,83
Spese per l'utenza idrica	€ 20,77
Spese per il gas da riscaldamento e da cucina	€ 60,00
Spese telefonia mobile	€ 20,00
Spese condominiali	€ 20,00
Canone di locazione	€ 320,00
Tari	€ 10,03
Spese per abbigliamento	€ 40,00
Spese sanitarie per farmaci e visite specialistiche	€ 50,00
Spesa per animali domestici (cane e gatti)	€ 60,00
Spese carburante autovettura	€ 200,00



Spese per assicurazione autovetture il premio annuo	€ 41,00
Tassa automobilistica autovettura	€ 19,41
Totale	€ 1.357,04

8) L'incapacità di attendere alle obbligazioni assunte

Entrate:

Il sottoscritto percepisce una retribuzione mensile netta di € 1.986,00 circa.

Uno degli immobili di cui è comproprietario è locato ad un canone mensile di € che viene percepito dalla sig.ra mamma del sottoscritto per l'intero importo.

Uscite:

- € 1.129,00 totale rate dei prestiti contratti
- € 1.357,04 spese occorrenti per il proprio sostentamento;

Alla luce di quanto sopra appare evidente l'incapacità dello scrivente di far fronte alle proprie obbligazioni.

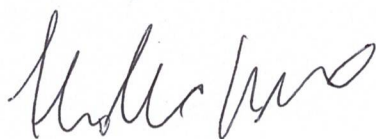
9) Esposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Si permette fin da subito che il piano che si intende costruire deve necessariamente prevedere la sospensione delle due cessioni del quinto ad oggi in corso al fine di garantire la par condicio creditorum e la concreta realizzazione dello stesso.

Tanto premesso in considerazione del perdurante squilibrio dalle obbligazioni assunte e del valore dei beni prontamente liquidabili, il sottoscritto si trova quindi in una situazione di evidente sovraindebitamento e per farvi fronte intende quindi ricorrere alla presente procedura proponendo un piano che contempla di apportare alla procedura la somma di € 50.000,00 in un arco temporale di otto anni e 4 mesi mediante il pagamento di rate mensili costanti di € 500,00 (100 rate mensili) oltre a versare alla procedura il 50% della somma che percepirà dall'Azienda Ospedaliera (al netto delle spese legali dell'Avv. Ianniello) in caso di esito favorevole del giudizio.

Riassumendo il sottoscritto con la presente proposta prevede il pagamento del 100% delle spese in prededuzione e del 51,48% dei creditori chirografari e privilegiati.

Si rappresenta che la proposta ora indicata appare la migliore alternativa che permette ai creditori di soddisfare le proprie ragioni in misura maggiormente possibile ed in modo certo e tempestivo rispetto all'alternativa liquidatoria.



Tutto ciò premesso il sottoscritto chiede che l'Ill.mo Tribunale di Terni, verificata la presenza dei requisiti di legge, Voglia accogliere la presente proposta di ristrutturazione dei debiti e contestualmente disporre:

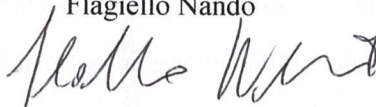
- la sospensione ex art. 70, comma 4, CCII delle due cessioni del quinto dello stipendio relative ai due finanziamenti in essere con Banca Sistema (delega di pagamento n. 26820 relativa al contratto n. 30692 sottoscritto il 11.05.2016 con Profamily e cessione del quinto di cui al contratto n. 104996 sottoscritto il 28.01.2021 con Profamily), ritenendo tale misura idonea a conservare integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, nonché al fine di garantire la par conditio creditorum;
- nonché il divieto di iniziare o proseguire, sotto pena di nullità, dall'apertura della presente procedura azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dello scrivente.

Il sottoscritto dichiara che la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo unificato di € 98,00.

Si deposita relazione particolareggiata e relativi allegati.

Terni, 25 febbraio 2025

Flagiello Nando





TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,
delegato dal Presidente di Sezione del Tribunale in data 12.3.2025,
ha emesso il seguente

DECRETO

- letto il ricorso ex artt. 67 e ss. CCII per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 12.3.2025 personalmente da NANDO FLAGIELLO (C.F. FLGNND77E17F839S), tramite l'OCC territorialmente competente, nella persona dell'avv. Daniela Cecchetti;
- esaminata la relazione integrativa e le rettifiche al ricorso apportate con deposito integrativo del 15.5.2025, giusto decreto del 2.5.2025;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Terni (all. 4);
- premesso che il deposito della domanda determina *ope iuris* nei confronti dei creditori chirografari la sospensione del corso degli interessi (convenzionali e legali) fino alla chiusura della procedura;
- dato atto che alla suddetta domanda è stata allegata la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 68, co. 2 e 3, CCII, funzionale anche al vaglio di non immeritevolezza a cui è chiamato il giudice;
- premesso che, ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII, il giudice deve anzitutto verificare l'ammissibilità della proposta e del piano, non dando corso alle attività (propedeutiche all'omologazione) previste dal medesimo articolo ove ravvisi la mancanza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi di accesso alla procedura;
- osservato che lo scrutinio di ammissibilità deve riguardare sia la sussistenza dei contenuti minimi del piano e del relativo corredo documentale, richiesti dall'art. 67 CCII, sia i contenuti minimi della relazione dell'OCC e del relativo corredo documentale, richiesti dall'art. 68 CCII, sia l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, c. 1, CCII;
- rilevato, allora, che FLAGIELLO NANDO risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa (cfr. Trib. Napoli n. 78 del 5.5.2025 in ordine all'applicabilità di un criterio di prevalenza ai fini della qualificazione del debitore come consumatore e, in senso analogo, Trib. Rovigno del 5.10.2024);



- rilevato, altresì, che la parte ricorrente non risulta esser stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), considerato che il ricorrente risulta esposto per complessivi € 85.629,48, a fronte di un patrimonio immobiliare e mobiliare stimato in circa € 53.992,00 e tenuto conto del reddito mensile percepito (di circa € 1.985,58 netti per dodici mensilità) e del fabbisogno necessario al proprio sostentamento, quantificate in € 1.300,00 circa;
- dato atto che la proposta ed il piano, i quali prevedono nell'arco di 8 anni e quattro mesi il pagamento del 100% dei crediti prededucibili (€ 6.910,81) e privilegiati (€ 1.300,85) e del 51,48% dei crediti chirografari, appaiono ammissibili;
- ritenuto, invero, che non essendo prevista *ex lege* una durata massima della procedura scelta dal debitore (cfr. Trib. Trani del 3.6.2024 e Trib. Treviso del 9.11.2023, nonché in relazione al previgente piano del consumatore ex L. n. 3/2012 cfr. Cass. del 28.10.2019 n. 27544) non può perciò considerarsi inammissibile un piano di ristrutturazione della durata superiore agli otto anni (cfr. Trib. Treviso del 9.11.2023 sull'ammissibilità di un piano novennale quando, come nel caso di specie, le risorse derivano dai ratei dei futuri stipendi da lavoro dipendente del debitore), avuto riguardo al ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate (€ 500,00) che mensilmente concorreranno a determinare il fabbisogno concorsuale e la consistenza economica della proposta nel suo insieme, pari ad € 53.992,00;
- ricordato, poi, che in base all'art. 67, co. 4, CCII la proposta può prevedere per il pagamento dei crediti privilegiati (maggiorati degli interessi legali) una moratoria fino a due anni dall'omologazione, nell'accezione recentemente offerta dalla Suprema Corte secondo cui il termine massimo biennale decorrente dall'omologa della proposta e del piano individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro cui questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano *"salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"* (cfr. Cass. dell'11.4.2025 n. 9549);
- ritenuta, allora, l'ammissibilità del piano atteso che il debitore ha precisato in sede di integrazione che si atterrà alla disposizione normativa ora richiamata, provvedendo al versamento di quanto spettante ai creditori privilegiati (100% del credito) entro due anni dall'omologa;
- ricordato che l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode costituisce una causa ostativa alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, per cui il debitore è onerato di esporre in modo verificabile le circostanze che lo hanno portato a contrarre debiti e l'OCC



deve relazionare, prelieve opportune verifiche, sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni (cfr. Trib. Bologna del 22.11.2024);

- rilevato, allora, che nel caso di specie non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto rilevato dall'OCC in ordine all'erogazione dei vari finanziamenti in presenza del merito creditizio, che, al momento delle assunzioni delle obbligazioni inadempite, il ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;

- ritenuto, al riguardo, che si versi in ipotesi di colpa grave quando il debitore omette totalmente una seria e prudente valutazione della propria situazione reddituale e patrimoniale che, invece, palesava un'impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni da assumere (cfr. Trib. Pistoia del 31.7.2024);

- evidenziato che, qualora con le osservazioni di cui all'art. 70, co. 3, CCII i creditori o *“qualunque altro interessato”* intendano contestare la convenienza della proposta, il giudice può procedere all'omologa del piano unicamente *“se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*;

- precisato, infine, che in base all'art. 70, co. 1, CCII con il decreto di ammissibilità della proposta e del piano (con conseguente avvio della procedura) il giudice ha la facoltà di sospendere i procedimenti di esecuzione forzata già pendenti che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, inibire l'avvio di nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, nonché disporre ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore e/o vietare il compimento di atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

- vista l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, nonché la sospensione immediata dei due contratti di finanziamento di cessione del quinto dello stipendio in essere con Banca Sistema s.p.a. (nn. 30692 e 104996 rispettivamente stipulati l'11.5.2016 e il 28.1.2021 con Profamily) al fine di conservare l'integrità del suo patrimonio, con contestuale immediata sospensione della trattenuta sullo stipendio di quest'ultimo giusta delega di pagamento n. 26820;

- ricordato che l'art. 70, co. 4, CCII introduce una disciplina speciale sulle misure protettive rispetto a quella generale prevista dagli artt. 54 e 55 CCII, consentendo anche misure protettive *“atipiche”*, la cui durata è ancorata *ex lege* alla conclusione del procedimento;

- ritenuta accoglibile l'istanza del debitore di inibitoria temporanea degli effetti della cessione del quinto dello stipendio, anche se il piano prevede l'acquisizione della provviste necessarie per i pagamenti dei creditori solo a partire dall'omologa, poiché la misura richiesta è comunque funzionale ad evitare che la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori rispetto ad altri, giacché in mancanza di sospensione si consentirebbe a taluni creditori anteriori, peraltro di rango chirografario, di soddisfarsi al di fuori del concorso prima ancora dell'omologazione (cfr. Trib. Pistoia del 31.7.2024);

- ritenuto, tuttavia, necessario affinché la misura protettiva non determini un definitivo pregiudizio per il creditore che le somme destinate alla soddisfazione di Banca Sistema s.p.a. siano versate su un



conto vincolato appositamente aperto dall'OCC, in modo da poter essere poi svincolate per l'esecuzione del piano omologato o, in alternativa, in caso di mancata omologa per la restituzione al creditore avente diritto;

- ritenute condivisibili le argomentazioni sottese all'istanza anche in considerazione a future ed eventuali azioni esecutive o cautelari, che incrementerebbero ulteriormente la situazione debitoria del ricorrente, così minando la fattibilità del piano;

- precisato che in virtù di quanto previsto dall'art. 71 CCII il pagamento del compenso dell'OCC è subordinato all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, per cui le somme che nel piano sono destinate a tale causale devono esser solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato, salvo che il giudice autorizzi la corresponsione di acconti;

visto l'art. 70 CCII;

DICHIARA

ammissibile la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di (C.F. FLGNND77E17F839S) residente in Terni, Via Libertini n. 2, e, per l'effetto,

DISPONE

che, a cura della Cancelleria, il presente decreto, la proposta ed il piano - tutti opportunamente epurati dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori - siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni, nonché comunicati al debitore istante;

DISPONE

sino alla conclusione del presente procedimento: 1) la sospensione della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore di Banca Sistema s.p.a. in relazione ai contratti di finanziamento nn. 30692 dell'11.5.2016 e n. 104996 del 28.1.2021; 2) il divieto per i creditori di promuovere azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

DISPONE

che l'OCC trasmetta immediatamente copia del presente decreto al datore di lavoro del ricorrente affinché sospenda l'effettuazione delle trattenute in favore di Banca Sistema s.p.a. e apra un conto intestato alla procedura, vincolato all'ordine del giudice, ove versare le quote di stipendio cedute;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

AVVISA



i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 3, CCII;

MANDA

all'OCC, previa audizione dei debitori, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, in merito all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni, in merito alle osservazioni eventualmente presentate e ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, riservando all'esito la fissazione d'udienza;

DISPONE

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati nelle more dell'apertura della procedura e che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

DISPONE

che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv. Daniela Cecchetti, a cura della Cancelleria.

Terni, 26/05/2025

Il giudice designato
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

